REGIONE PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 323 Adunanza 25 novembre 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 25 del mese di novembre alle ore 09:50 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di ~~Alberto CIRIO Presidente,~~ Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello MARRONE, Vittoria POGGIO, Fabrizio RICCA, Andrea TRONZANO, ~~Chiara CAUCINO, Elena CHIORINO, Marco PROTOPAPA,~~ con l'assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti il Presidente CIRIO e gli Assessori: CAUCINO, CHIORINO, PROTOPAPA

(Omissis)

D.G.R. n. 59 - 6052

OGGETTO:

Parere ex articolo 23 del D.lgs.152/2006 e s.m.i. nell'ambito della valutazione di impatto ambientale di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di potenza pari a 92,27 MW e delle correlate opere di connessione alla RTN presentato da Juwi Development 09 S.r.l. nei Comuni di Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio (VC). [ID:8264].

A relazione dell'Assessore MARNATI

Premesso che:

il D.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

gli articoli 23 e seguenti del D.lgs. 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VIA;

la legge regionale 40/1998 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", al comma 1 dell'articolo 18 prevede che al fine della partecipazione alle procedure di VIA di competenza statale previste dalla normativa vigente, la Regione esprime il proprio parere al Ministero dell'ambiente con deliberazione della Giunta, avvalendosi del proprio organo tecnico così come individuato all'articolo 7, con il supporto dell'ARPA;

la suddetta legge regionale all'articolo 9 individua i soggetti interessati ai progetti sottoposti alla procedura di V.I.A.

Preso atto che:

in data 24 marzo 2022 la Società proponente, Juwi Development 09 S.r.l., ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., istanza di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza statale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 92,27 MW comprensivo delle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) nei Comuni di Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio (VC), nell'ambito della quale la Regione è chiamata ad esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 24, comma 3, del citato D.lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità disciplinate dall'art. 18 della L.r. 40/1998;

in data 17 ottobre 2022, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MiTE, ha comunicato alla Regione Piemonte e agli altri Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web, poi perfezionata in data 18 ottobre 2022, e la conseguente decorrenza dei termini (30 giorni) per l'espressione dei rispettivi pareri.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile:

ai fini dell'istruttoria tecnica è stato attivato in modalità asincrona lo specifico Organo tecnico regionale di cui all'art. 7 della L.r. 40/1998, con il compito di condurre gli approfondimenti tecnici necessari alla predisposizione del parere regionale previsto dall'art. 24 del D.lgs. 152/2006, secondo quanto disposto dall'art. 18 della legge regionale citata;

in particolare, il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, con nota prot. 126924 del 18 ottobre 2022, verificate la natura e le caratteristiche dell'opera, ha individuato nella Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile - la struttura regionale competente a espletare l'endoprocedimento di espressione del parere regionale, nonché quali strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni regionali: Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Agricoltura e Cibo, Competitività del sistema regionale, Sanità e Welfare;

nell'ambito dei lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale è stata indetta, in forma semplificata e modalità asincrona, la Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L.r. 40/1998, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in tale procedura, richiedendo la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati di cui all'art. 9 della citata legge regionale – Provincia di Vercelli, Comuni di Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio, ASL VC, Terna Rete Italia S.p.A., Arpa Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico dell'Organo tecnico regionale, nonché i funzionari nominati dalle singole Direzioni regionali coinvolte nell'istruttoria tecnica;

in data 2 novembre 2022 ha avuto luogo in forma telematica la riunione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, a cui è seguita in data 7 novembre 2022 una riunione con la Provincia di Vercelli, il Consorzio Riso Baraggia Biellese e Vercellese, il Consorzio irriguo Ovest Sesia e i referenti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo per approfondire le tematiche afferenti alle interferenze del progetto con le attività agricole in essere e con la rete irrigua esistente nell'area vasta.

Dato atto, inoltre, che con riferimento al quadro programmatico e alla descrizione sintetica del progetto presentato, quale esito delle verifiche della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico sostenibile, si riporta quanto segue:

il suddetto progetto rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D.lgs. 152/2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Energia e Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I bis del medesimo decreto;

il progetto, sotto il profilo programmatico, si confronta con l'obiettivo strategico delineato dal PNIEC di garantire al 2030 la transizione verso un modello di generazione distribuita sempre più

compartecipato da impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché di conseguire il target prefissato di consumi finali lordi da soddisfarsi mediante le stesse;

l'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo impianto agrovoltaico di potenza pari a 92,27 MWp nel territorio del Comune di Buronzo (VC) connesso alla RTN mediante cavidotti interrati nei Comuni di Balocco, Formigliana e Carisio (VC). Il progetto prevede complessivamente l'interessamento di un'area di 97,6 ha per l'impianto di generazione (di cui circa 42 ha di superficie coperta dai moduli fotovoltaici) e di 6 ha per la realizzazione delle stazioni elettriche di consegna e di interfaccia con la RTN;

tutti i terreni interessati dal progetto sono caratterizzati da destinazione d'uso agricola e conduzione a risaia e appartengono alla III classe di capacità d'uso del suolo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla Società proponente, essi sono ricompresi all'interno dell'area di produzione del riso DOP della Baraggia Biellese e Vercellese, ancorché allo stato attuale nessuna delle superfici interessate sia destinata alla produzione DOP. Tale caratterizzazione fa sì che il sito in progetto non possa considerarsi ricompreso tra le aree inidonee di cui alla D.G.R. n. 3-1183 del 14.12.2010;

l'area in argomento è attraversata da un complesso sistema di fosse, rogge e canali irrigui principalmente in capo al Consorzio di Irrigazione Ovest Sesia e per la parte residua in capo alla proprietà;

l'impianto in progetto, la cui producibilità annua viene stimata in circa 138 GWh, è costituito da circa 162.000 moduli da 570 Wp installati su strutture metalliche ad inseguimento solare (tracker) con asse di rotazione orizzontale nord/sud e inseguimento est/ovest, realizzati con pali di sostegno infissi nel terreno, senza fondazioni. Lo spazio libero tra una fila e l'altra di moduli, quando questi sono disposti parallelamente al suolo, ovvero nelle ore centrali della giornata, risulta essere di circa 3, 6 metri con un'altezza di circa 2,4 metri;

per circa l'80% dell'area interessata è previsto il mantenimento della vocazione agricola con coltivazione di foraggi per gli allevamenti di bestiame e di colture erbacee perennanti e annuali, a vocazione mellifera, che consente l'allevamento di api per la produzione di miele;

l'impianto sarà collegato alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) mediante la realizzazione in Comune di Carisio di una nuova Stazione Elettrica (SE) 132/380 kV raccordata in entra-esce alla linea a 380 kV "Rondissone-Turbigo", nonché una nuova sottostazione elettrica di consegna (SSE) comune con altri produttori e collegata alla predetta SE mediante linea a 132 kV in cavo, e infine un elettrodotto in cavo a 132 kV tra il campo agrivoltaico e la SSE, il cui tracciato di 4,3 km risulta sovrapposto in parte alla SP 230 e in parte a strade interpoderali con sottopasso dell'autostrada A4 e della trincea dell'Alta Velocità ferroviaria Torino-Milano;

particolare rilevanza nell'economia del progetto nel suo complesso riveste la realizzazione del nuovo nodo elettrico 132/380 kV destinato ad entrare a far parte della RTN e ad essere gestito e valorizzato da Terna Rete Italia S.p.A. che, peraltro, pare non aver ancora fornito il suo benestare alla soluzione di connessione prospettata. Tale nuova infrastruttura interesserà un'area di circa 230 x 210 metri e sarà finalizzata a connettere con la RTN diversi produttori per mezzo della sezione a 132 kV alimentata tramite due trasformazioni 380/132 kV. Il collegamento con la linea a 380 kV "Rondissone-Turbigo" è previsto mediante due raccordi aerei di breve lunghezza in entra-esce contraddistinti da due tralicci per ogni raccordo di altezza pari a circa 50 metri: il raccordo Nord di circa 630 metri interesserà i Comuni di Formigliana e Carisio, mentre il raccordo Sud di circa 530 metri il solo Comune di Carisio;

per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto di generazione si prevede la messa a dimora di filari alberati lungo i fronti est, nord e ovest dello stesso, mentre per quanto riguarda la SSE di consegna e la SE 132/380 kV di Carisio è prevista una fascia arbustiva.

Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, durante i lavori della Conferenza di Servizi,

in base a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della L.r. 40/1998, sono stati acquisiti i pareri degli enti locali territoriali e dei soggetti istituzionali interessati, di seguito elencati:

- nota prot. n. 3648 del 2 novembre 2022 del Comune di Buronzo, in cui si esprime una valutazione positiva in merito alla realizzazione dell'intervento ritenuto compatibile con la normativa urbanistica comunale su area priva di vincoli paesaggistici o territoriali, destinata ad uso agricolo e idonea in quanto, allo stato attuale, non interessata da coltivazioni per la produzione di riso DOP;

- nota prot. n. 2279 del 9 novembre 2022 del Comune di Balocco, in cui si chiede di conoscere le compensazioni per il territorio comunale, ove previste;

- nota prot. n. 102380 del 10 novembre 2022 di Arpa Piemonte, in cui si rileva come il progetto agrovoltaico non sembri determinare significativi impatti sulle componenti ambientali e, laddove presenti, questi risultino reversibili e mitigabili;

- nota prot. n. 27981 del 14 novembre 2022 della Provincia di Vercelli, trasmessa anche al MiTE, in cui si esprime un parere negativo, ritenendo che gli elementi forniti nella documentazione progettuale non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite e osservando inoltre che le misure di compensazione non paiono proporzionate alla sottrazione di suolo agricolo di pregio;

- nota prot. n. 3485 dell'11 novembre 2022 dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, trasmessa anche al MiTE in allegato alla sopra citata nota della Provincia di Vercelli, in cui, considerando i significativi impatti attesi sulle strutture irrigue e la conseguente maggiorazione degli importi contributivi a carico delle aziende agricole limitrofe, esprime parere negativo alla realizzazione del progetto;

- nota prot. n. 46011 del 27 ottobre 2022 del Settore Tecnico regionale Biella e Vercelli, in cui, rilevato l'interessamento di corsi d'acqua demaniali dall'attraversamento del cavidotto, si comunica la necessità di conseguire l'autorizzazione idraulica e la successiva concessione demaniale nel prosieguo dell'iter amministrativo;

- nota prot. n. 135025 del 4 novembre 2022 del Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale, in cui si dichiara l'assenza di vincoli di tutela paesaggistica gravanti sull'area interessata dal progetto, tali da assoggettare l'intervento ad autorizzazione paesaggistica;

- nota prot. n. 134279 del 3 novembre 2022 del Settore regionale Tecnico Piemonte Nord, in cui si rileva come il progetto in questione non sia soggetto alle disposizioni regionali in materia di vincolo idrogeologico e, pertanto, non sia di competenza ;

- nota prot. n. 26765 del 15 novembre 2022 della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, in cui si evidenziano alcune criticità in ordine al mantenimento dell' indirizzo produttivo dell'area e della sua resa, nonché agli impatti attesi sul sistema irriguo.

Preso atto che, con nota prot. n. 141134 del 16 novembre 2022 di Legambiente e Pro Natura Vercellese sono pervenute specifiche osservazioni, in cui viene auspicata una modifica della progettazione dell'intervento, al fine di renderla più compatibile con il documento di Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato dal MiTE.

Dato atto, infine, che, in base agli approfondimenti svolti dall'Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, tenuto conto delle osservazioni e valutazioni formulate nei pareri e nei contributi pervenuti, considerata altresì la documentazione presentata dal proponente, emergono le considerazioni ed osservazioni di seguito riportate.

Con riferimento agli *aspetti progettuali*, risulta quanto segue:

- lo Studio di Impatto Ambientale si limita ad analizzare unicamente l'opzione "zero" e l'opzione di progetto omettendo un'analisi sulle alternative localizzative dell'impianto e sulle alternative tecnologiche, non consentendo in questo modo un confronto tra le soluzioni possibili da un punto di vista ambientale. Non si ritiene che il Proponente abbia prodotto elementi concreti atti a dimostrare che la scelta di realizzare l'impianto a Buronzo, con opere di connessione in Comune di Carisio rappresenti la migliore e più ragionevole alternativa ambientale rispetto a non realizzarla o ad individuare un altro sito, essendosi limitato invece a spiegare il percorso logico che ha condotto a scegliere proprio le aree in progetto.

 Si rileva che in stretta continuità delle aree interessate dalla realizzazione della nuova Sottostazione Elettrica di consegna e della nuova Stazione Elettrica Terna nonché delle opere di connessione è presente il sito industriale SACAL di Carisio, attualmente sottoposto ad un procedimento di Bonifica. Il proponente nella documentazione di valutazione d'impatto non ha preso in considerazione tali aspetti nella disamina dei vincoli territoriali e ambientali.

 Il capitolo del SIA dedicato all'inquadramento dei riferimenti normativi e della conformità del progetto non cita le indicazioni ministeriali da cui derivano le *Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici* pubblicate sul sito internet nel mese di giugno 2022 dal Dipartimento per l'Energia del Ministero della Transizione Ecologica.

 In merito alla classificazione come impianto agrivoltaico, si evidenzia un sostanziale disallineamento del progetto presentato rispetto ai contenuti di tale documento che descrive le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un'interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.

 Nella fattispecie del progetto in esame, per l'attività agricola successiva all'installazione dell'impianto, sono state individuate tre attività:

 - semina di un miscuglio di essenze erbacee prative nettarifere sull'intera superficie destinata agli impianti fotovoltaici;

 - creazione di postazioni apistiche stabili per la produzione specializzata di miele abbinata alla coltivazione di ulteriori essenze erbacee ed arbustive nettarifere;

 - coltivazione sperimentale di essenze erbacee ed arbustive di tipo officinale destinate a produrre campionature di semilavorati (foglie e fiori essiccati) oppure campionature di estratti (fitocomplessi) per mezzo di tecnologie innovative senza l'uso di solventi.

 Per quanto riguarda la verifica del rispetto del requisito teso a garantire il mantenimento dell'indirizzo produttivo delle colture in atto, si ritiene che il progetto non mantenga l'indirizzo produttivo attuale e storico dell'area poiché si prevede la conversione da riso (indirizzo produttivo intensivo) a erba medica/miele (indirizzo produttivo più estensivo).

 Si ritiene, poi, che neanche il requisito posto come alternativa, teso a garantire il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato, sia rispettato. Infatti, nel caso di specie, si prevede il passaggio da una produzione agricola di pregio, ad alto valore economico (3.500 €/ha), quale il riso di baraggia, alla coltivazione di:

 - un miscuglio di specie erbacee prative nettarifere in rotazione con prato stabile di erba medica da foraggio (da 1.000 a 1.800 €/ha);

 - specie arboree e arbustive nettarifere per la produzione di miele;

 - coltivazione sperimentale di essenze erbacee ed arbustive di tipo officinale.

 In ultimo, non va dimenticato che un impianto agrivoltaico deve preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. A tale proposito, si

rileva che il progetto prevede sì un piano colturale a supporto delle installazioni fotovoltaiche, ma non emerge dalla documentazione un chiaro ed evidente riferimento all'Azienda agricola che si farà carico della gestione della parte agronomica del progetto, creando le necessarie condizioni di continuità colturale e di gestione del territorio.

In conclusione, per quanto sopra indicato, si ritiene che il progetto di impianto proposto non abbia le caratteristiche per essere definito "agrivoltaico" così come definito dalle menzionate "Linee Guida" elaborate dal Gruppo di lavoro coordinato dal MiTE e, come tale, necessiti di una modifica tesa a renderlo coerente.

A ciò si aggiunge l'impatto generabile dal progetto sulla gestione della rete irrigua come rilevato dal soggetto gestore dei canali irrigui, Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia.

A tale riguardo, l'ipotesi di una modifica sostanziale della rete irrigua a servizio delle attuali colture risicole, con la messa in asciutta di un'area di oltre 97 ha e la proposta di spostamento di alcuni cavi irrigui, rischia di pregiudicare il valore e la continuità della produzione agricola dell'area del campo agrivoltaico durante il periodo di esercizio e fine vita dello stesso, e di interferire in modo significativo anche con i lotti confinanti, che dovrebbero apportare importanti modifiche alla gestione delle acque irrigue, creando nocumento grave e irreversibile al contesto di area vasta nel quale si localizza.

Un ulteriore aspetto progettuale che appare critico è rappresentato dalle rilevanti opere di connessione alla RTN prospettate dalla Società proponente. Tra queste assume particolare importanza la realizzazione in Comune di Carisio di una nuova SE 132/380 kV, su cui peraltro non viene citata l'avvenuta acquisizione del benestare di Terna Rete Italia S.p.A.. Si evidenzia, al riguardo, che tale ipotesi localizzativa risulta essere in contrasto con le indicazioni della pianificazione elettrica del TSO, che nell'ambito del Piano di Sviluppo 2021 della RTN prevede la realizzazione del nuovo nodo elettrico a 380 kV (intervento 171N) nell'area del Comune di Greggio. Ciò considerato, pare assai improbabile che la Società elettrica accolga l'inserimento di una nuova SE a 380 kV a soli 15 km dall'area in cui il Proponente ne ha pianificato la localizzazione. Si fa presente inoltre che l'ipotesi localizzativa delle nuove stazioni elettriche, che occuperanno una superficie di quasi 6 ha, interessa aree attualmente a vocazione agricola.

Inoltre, altro aspetto critico è costituito dal fatto che l'ipotesi localizzativa in Comune di Carisio dovrebbe essere valutata nel SIA non solamente in funzione del collegamento dell'impianto agrivoltaico in progetto, bensì anche in funzione degli sviluppi di rete in AT e AAT che giocoforza la sua presenza finirà col determinare nell'area, tra cui non appare improbabile il collegamento con la SE di Trino mediante un nuovo elettrodotto a 380 kV, oltre ad una serie di nuove linee a 132 kV.

Per quanto riguarda l'*ambiente idrico*, risulta quanto segue:

- preme rilevare che il Proponente nella documentazione tecnico-specialistica depositata, demanda alla successiva fase di progettazione esecutiva la definizione di aspetti di carattere dirimente che avrebbero dovuto essere analizzati in fase di predisposizione del progetto da sottoporre a VIA, in quanto elementi basilari di conoscenza del territorio e della progettazione, necessari per la corretta quantificazione degli impatti sulle matrici ambientali. In dettaglio, il Proponente demanda alla fase di progettazione esecutiva l'analisi della gestione delle acque meteoriche e delle acque di scarico della SSE di consegna e della SE di Terna, non avendo individuato - a oggi - il recettore ove saranno convogliate le acque meteoriche e le acque di scarico reflue domestiche.

 Alla luce dell'assenza di informazioni puntuali che avrebbero dovuto essere già analizzate e affrontate per la predisposizione del SIA non è possibile fare alcuna valutazione sugli impatti ambientali del progetto sulla matrice acque; conseguentemente non è condivisibile l'analisi fatta dal Proponente che nel SIA classifica l'impatto sulla matrice acque come "basso", poiché non basato su dati concreti e verificabili.

Con riferimento al *suolo e sottosuolo* e alla *fase di cantiere*, risulta quanto segue:

- in analogia con altre matrici, si ritiene che non sia stata adeguatamente trattata l'analisi degli impatti derivanti dalla fase di cantiere con particolare riferimento alla matrice consumo di suolo e sottosuolo e alla gestione dei materiali di scavo derivanti dalle attività di cantiere.

 Si rileva che la gestione di una volumetria di circa 70.000 mc di materiale scavato e movimentato e, in generale, la fase di cantiere avrebbero dovuto essere oggetto di maggiori approfondimenti, al fine di fornire dati concreti per la valutazione degli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto.

 In merito si osserva che:

 - sarebbe stato necessario progettare in maniera unitaria e non frammentata la gestione del cantiere, dei bilanci di materiale e della gestione dei materiali derivanti dai singoli interventi costituenti il progetto nel suo complesso;

 - sono presenti discordanze tra i documenti relativi alla gestione del materiale di scavo tra le diverse relazioni che trattano la materia;

 - essendo un progetto sottoposto a VIA, ove vi sia materiale da gestire come sottoprodotto, deve essere depositato il Piano di Utilizzo ai sensi del DPR 120/2017 ove siano chiaramente individuati i siti intermedi e finali di utilizzo.

Con riferimento al *paesaggio e* alle *attività agricole identitarie dell'area*, risulta quanto segue:

- il paesaggio della pianura risicola, che in Piemonte caratterizza ampi territori situati a nord del Fiume Po, nelle Province di Vercelli, Biella e Novara, per le sue valenze ecologiche e paesaggistiche, è oggetto di numerose iniziative di valorizzazione e tutela; con la presenza di ampie visuali che si "aprono" all'osservatore nel periodo di allagamento, le risaie costituiscono un forte elemento identitario, riconosciuto dalla collettività.

 L'area oggetto d'intervento, utilizzata a fini agricoli, è un'area sostanzialmente integra e omogenea, connotata da radi insediamenti e, se pur non oggetto di puntuali e prescrittivi provvedimenti di tutela paesaggistica, in considerazione anche delle sue notevoli dimensioni (maggiori di 90 ha), si ritiene che la sua eventuale trasformazione vada valutata con particolare cautela, in quanto passibile di generare forti impatti sul paesaggio.

 Considerati gli indirizzi del Ppr formulati per gli ambiti paesaggistici in esame, pur non rendendosi necessario assoggettare il progetto ad autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che l'estensione territoriale del campo fotovoltaico e delle numerose opere connesse, appare in forte contrasto con la scala del mosaico paesaggistico di riferimento, connotato dalla successione regolare delle camere di risaia, ponendosi in dissonanza nei confronti degli obiettivi del Ppr relativi alla valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, alla tutela e all'incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo e dei caratteri paesaggistici rurali, alla promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e all'incentivazione dell'impiego delle buone pratiche agricole.

 Nel progetto in esame il Proponente afferma che il sito di progetto non ricade in aree destinate alla produzione di prodotti DOP, poiché, in merito alla produzione del Riso di Baraggia Biellese e Vercellese DOP, la porzione di territorio del Comune di Buronzo, che è parte dell'ambito di paesaggio 25 del Ppr, non è compresa nell'elenco dei Comuni, riportati nella scheda d'Ambito, in cui è possibile coltivare il riso con l'indicazione DOP Riso di Baraggia Biellese e Vercellese.

 Si evidenzia che tale affermazione, oltre a non essere supportata da analisi e dati oggettivi valutabili dagli Enti territoriali, risulta in contrasto con quanto indicato dal Consorzio di tutela

della DOP Riso di Baraggia biellese e vercellese e dalla Direzione regionale Agricoltura e Cibo.

A tale proposito, merita evidenziare come il contesto territoriale sia riconosciuto di pregio in quanto ricadente nel disciplinare del “Riso di Baraggia biellese e vercellese DOP” (unica DOP del riso italiano) e in un territorio che è stato inserito nel Catalogo dei paesaggi rurali nazionali redatto dal MIPAFFcome “Baraggia vercellese e biellese” proprio in ragione dell’omogeneità del paesaggio risicolo.

Al riguardo, si rileva che l’art. 20 delle Norme di attuazione del Ppr definisce i territori riconosciuti dai disciplinari DOP come aree di elevato interesse agronomico e prevede la conservazione del paesaggio agrario, mentre l’art. 32 individua le risaie come aree rurali di specifico interesse paesaggistico. In tale contesto, la realizzazione dell’impianto rende impossibile la continuità della coltivazione del riso, modificando i connotati del reticolo irriguo e delle camere di risaia, di fatto costituendo, per le sue notevoli dimensioni, una discontinuità importante nella sua percezione.

Infine, non si ritiene commisurato e adeguato, rispetto alle superfici occupate dal campo agrivoltaico e dalle opere connesse, l’intervento di compensazione proposto, ovvero la creazione di un’area coltivata a Nord in prossimità del Rio Ottina con superficie pari a 3,85 ha. Si ritiene che gli interventi compensativi previsti non siano sufficienti e che la sottrazione di suolo agricolo di pregio debba essere adeguatamente valutata e compensata.

Dato atto che in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra riportate, in esito all’istruttoria condotta dall’Organo tecnico regionale con il supporto tecnico-scientifico dell’ARPA Piemonte, tenuto conto delle risultanze della Conferenza di Servizi e dei pareri dei soggetti istituzionali interessati, si ritiene che il progetto sia connotato da aspetti di evidente criticità riferibili al disallineamento rispetto ai requisiti contenuti nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, all’impatto atteso sul sistema irriguo dell’area e alla rilevanza degli interventi previsti per garantire la connessione alla RTN non sufficientemente supportati da una verifica di coerenza con gli indirizzi della pianificazione elettrica del TSO nell’area in questione, e che in taluni casi gli elementi forniti nella documentazione progettuale, come descritto in premessa, non consentano di escludere impatti negativi generati dall’intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite.

Visti gli art. 23 e seguenti del Titolo III del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto l’art. 18 della L.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto l’art. 16 della L.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R.. n. 3-1183 del 14 dicembre 2010 in materia di aree inidonee alla localizzazione di impianti fotovoltaici a terra.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di prendere atto delle risultanze istruttorie, di cui in premessa, e conseguentemente di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del D.lgs. 152/2006, un parere in cui, ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sul progetto di realizzazione di un impianto agrovoltaico della potenza di 92,27 MWp presentato da Juwi Development 09 S.r.l. nei Comuni di Buronzo, Balocco, Formigliana e Carisio (VC), nell'ambito del procedimento di valutazione d'impatto ambientale di competenza statale, si evidenziano i profili di marcata criticità riferibili al disallineamento del progetto rispetto ai requisiti contenuti nelle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici, all'impatto atteso sul sistema irriguo dell'area e alla rilevanza degli interventi previsti per garantire la connessione dell'impianto alla RTN non sufficientemente supportati da una verifica di coerenza con gli indirizzi della pianificazione elettrica del TSO, unitamente alla rilevazione che in taluni casi gli elementi forniti nella documentazione progettuale, come descritto in premessa, non consentano di escludere impatti negativi generati dall'intervento sul contesto di area vasta e sulle matrici ambientali interferite, a causa dell'insufficiente livello di dettaglio conoscitivo fornito;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore Sviluppo Energetico sostenibile, l'invio della copia della presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. 152/2006, per il prosieguo dell'iter di competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Fabio CAROSSO

Direzione della Giunta regionale
Il funzionario verbalizzante
Guido ODICINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 25 novembre 2022.

ez/